

ORIGINALE

T.A.R. CAMPANIA

NAPOLI

**MOTIVI AGGIUNTI**

al ricorso n. 1137/2015

per la prof.ssa Anna Maria Puca, nata a Barano d'Ischia (NA) il 27/7/1965 (C.F. PCUNMR65L67A617T), residente in San Salvatore Telesino (BN) rappresentata e difesa – giusta mandato a margine del ricorso introduttivo e del presente atto – dall'avv. Antonio Elefante (C.F. LFNNTN73E31H703C; fax 0899950715; *pec antonioelefante@certmail-cnfi.it*) e dall'avv. Emilio Forrisi (C.F.: FRRMLE75A05Z401Y; fax n. 089721603; *pec forrisifortunaavvocati@pec.ordineforense.salerno.it*), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Crispi 62, presso lo studio dell'avv. Carlo Domenico Massara

**contro**


- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t.
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

**e nei confronti di**

- prof.ssa Iolanda Manco, Marilena Scavo, prof.ssa Elisanna Pezzuto, prof.ssa Gabriella Ugatti,

**per l'annullamento – previa sospensione –**

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.3355 del 1.4.2015, con il quale è stata rettificata la graduatoria generale di merito approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014, relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. 13.07.2011), nella parte in cui vede collocata la ricorrente al posto n. 393 con attribuzione di 71,10 punti, anziché 74,10,
- della nuova graduatoria approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale, *in parte qua*;
- della nota prot. AOODRCA.3301/78 del 31.3 2015, comunicata successivamente, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania;



avv. Emilio Forrisi  
avv. Antonio Elefante  
Con la presente  
conferisco il più am-  
mandato di rappresentar-  
e difendermi nella presen-  
controversia e a  
conseguenziali (impugnazio-  
graduatoria generale di mer-  
approvata con DDG dell'Uff-  
Scolastico Regionale per  
Campania, prot. n. AOODRC  
9248 del 18.12.2014), con og-  
più ampia facoltà di leg-  
compresa quella di propor-  
motivi aggiunti e transige-  
Ritengo il Vostro opera-  
per rato e fermo, sen-  
bisogno di ulteriore ratifica  
Informati sul dispo-  
dell'art. 13 del D. L.  
196/2003, Vi autorizzo  
d'ora, al trattamento  
miei dati personali. Eleg-  
domicilio con Voi in Napo-  
alla Via F. Crispi 62  
Clo sk. 10 SW 6  
Massara

Emilio Forrisi  
Antonio Elefante  
Carlo Domenico Massara

- dei criteri di valutazione dei titoli culturali adottati e/o prestabiliti dalla Commissione e della Sottocommissione esaminatrici, ove necessario.

- degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi, i verbali e le schede della Commissione e della Sottocommissione esaminatrice, relativi alla valutazione dei titoli culturali posseduti e trasmessi dalla ricorrente, già impugnati con il ricorso introduttivo, con particolare riferimento ai verbali n. 2 del 16.9.2014 e n. 7 del 21.10.2014, ove necessario;

#### **e per la conseguente correzione**

di detta graduatoria con attribuzione dell'esatto punteggio spettante alla ricorrente, essendo erroneo quello attuale di 71,10, scaturito dalla mancata valutazione dei titoli culturali già autodichiarati nella scheda allegata alla domanda di partecipazione al concorso e precisamente: punti 2 relativi al corso biennale di perfezionamento post laurea *"Intelligenze e apprendimento tra disagio e devianza: progettazione di interventi mirati nelle scienze dell'educazione"* di **3000 ore e 120 crediti con esame individuale finale per ogni annualità** [lett. e) Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando] e punto 1 relativo al corso post laurea di *"Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale – La progettazione didattica di sistema e d'aula: sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento"*, di durata annuale corrispondente con impegno di 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale [lett. f) Tab. di valutazione dei titoli];

#### **Dati di fatto**

La vicenda è nota all'Ecc.mo T.A.R..

La prof.ssa Puca ha partecipato al concorso bandito con D.M. del **13 luglio 2011** per il reclutamento, nell'ambito dell'Amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici e, **avendo superato tutte le prove concorsuali, è stata inserita nella graduatoria di merito**

**approvata con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale in data 18.12.2014.**

L'interessata, con nota racc. a/r del 13.11.2012, preceduta da inoltro telematico del 15.3.2012, ha comunicato e trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 12 del bando, tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli culturali.

All'esito delle prove orali è stata approvata la graduatoria di merito con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, pubblicato in pari data sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, all'interno della quale la ricorrente è stata collocata al 391° posto, con assegnazione di soli 71,10 punti.

Detta collocazione, tuttavia, è scaturita dalla omessa valutazione di alcuni titoli, tant'è che, con istanza del 22.12.2014, l'interessata ha proposto formale opposizione avverso la graduatoria, chiedendone il riesame e la correzione, con assegnazione di 74,10 punti.

In particolare la prof.ssa Puca ha contestato *“la mancata valutazione dei titoli culturali già autodichiarati nella scheda allegata alla domanda di partecipazione al concorso e precisamente: punti 2 relativi al corso biennale di perfezionamento post laurea “Intelligenze e apprendimento tra disagio e devianza: progettazione di interventi mirati nelle scienze dell'educazione” di 3000 ore e 120 crediti con esame individuale finale per ogni annualità [lett. e) Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando] e punto 1 relativo al corso biennale di perfezionamento post laurea di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale [lett. f) Tab. di valutazione dei titoli]”*.

Malgrado l'evidente errore l'Amministrazione non ha provveduto alla richiesta correzione, né ha fornito alcun opportuno chiarimento.

Si é resa necessaria, pertanto, la proposizione del ricorso dinanzi a codesto Ecc.mo TAR che, con ordinanza n. 649 del 25-26 marzo 2015, ha accolto la domanda incidentale di sospensione

*“ Considerato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare fondato rispetto al seguente profilo:*

*-) la commissione non ha attribuito i punteggi di cui ai punti 2e) e 2f) della tabella allegata al bando ai corsi di specializzazione - equiparabili a dei master post universitari relativi rispettivamente alle tematiche “intelligenze e apprendimento tra disagio e devianza: progettazione di interventi mirati nelle scienze dell'educazione” e “perfezionamento e aggiornamento professionale – la progettazione didattica di sistema e d'aula: sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento” - nonostante che essi presentassero i requisiti di contenuti, di ore e di C.F.U. richiesti dal bando;*

*-) non può valere in senso opposto il mero dato formale della mancata adozione della dizione “master”, dovendo farsi riferimento agli specifici contenuti formativi...*

Con nota pec del 8.4.2015 indirizzata al competente USR l'interessata ha “notificato” il provvedimento cautelare, chiedendo la correzione della graduatoria sulla base dell'ordine impartito dal TAR .

*Medio tempore* l'Amministrazione scolastica, con nota prot. AOOODRCA.3301/78 del 31.3.2015 – dunque successiva all'ordinanza n. 649/2015 – con riferimento al reclamo amministrativo proposto dalla ricorrente nel dicembre 2014 ha rappresentato che *“avendo la S.V. presentato ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria, lo stesso è subordinato all'esito del suddetto ricorso”*.

Ad oggi, malgrado le rassicurazioni fornite per le vie brevi, l'USR non ha comunicato l'avvenuta correzione del punteggio spettante alla ricorrente.

In tale contesto si impone la proposizione del presente ricorso avverso la (nuova) graduatoria generale di merito che, al pari della precedente è illegittima e , *in parte qua*, deve essere annullata – previa sospensione – per i seguenti

## **MOTIVI**

### **ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

La nuova graduatoria, così come corretta è, prima di tutto illegittima in via derivata, alla luce dei vizi svolti nel ricorso introduttivo, da intendersi qui interamente riportati e trascritti.

Il nuovo provvedimento, infatti, scaturisce dalla precedente graduatoria che, in mancanza della richiesta ed "ordinata" correzione del punteggio in favore della ricorrente, lo inficia irrimediabilmente.

I provvedimenti impugnati, in ogni caso, sono affetti dai seguenti vizi propri.

**D) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (artt. 3 e 5 D.P.R. 140/2008; art. 17 D.L. 104/2013, conv. in L. 128/2013; artt. 40, 43, 46 47 e 71 DPR 445/2000; artt 1, 2, 3 e 6 L. 241/90 e s.m.i.; art. 97 Cost.). VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (D.D.G. 13.7.2011 - BANDO DI CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI - artt. 12 e 13). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. Violazione dei principi generali sulla par condicio. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – sviamento - illogicità – arbitrarietà – perplessità).**

**A)** Deve essere rilevato, preliminarmente, che, nel caso in esame, risulta estremamente difficoltoso ed oggettivamente impossibile identificare con esattezza i candidati inseriti in graduatoria e/o individuare i rispettivi domicili e residenze in quanto la graduatoria reca accanto al nome di ciascun candidato solo la data di nascita.

Ciononostante la ricorrente si è resa parte diligente ed è riuscita a risalire alla residenze di alcune dirette controinteressate, classificatesi ai posti della graduatoria definitiva di merito in prossimità della posizione in cui la competente Amministrazione scolastica dovrebbe collocare la prof.ssa Puca, in caso di accoglimento del ricorso.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui l'On.le Collegio dovesse ritenere che l'eventuale accoglimento del gravame sia idoneo ad incidere anche sulla posizione di eventuali ulteriori candidati, si chiede sin d'ora di essere autorizzati ad effettuare l'integrazione del contraddittorio (in considerazione dell'elevato numero di soggetti interessati) tramite notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito web della Pubblica Amministrazione e/o con le diverse modalità che l'On.le Collegio indicherà.

D'altro canto il sito telematico dell'U.S.R. per la Campania è già fornito di un link denominato "atto di notifica" sul quale vengono effettuate le notifiche per pubblici proclami.

**B)** Il bando di concorso, all'art. 12( Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli) , stabiliva: *"1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La ~~dichiarazione~~ viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite ~~con successivi~~ avvisi. 2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, ~~comma 1, del presente~~ bando, presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quella in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i ~~titoli~~ valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.*

*3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti: a) in originale o copia autenticata; b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale; c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della*

*Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate. 6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centovesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli”.*

La ricorrente ha rispettato tutte le prescrizioni indicate dalla *lex specialis* e fornite dall'Amministrazione scolastica; ciononostante, in sede di valutazione dei titoli culturali posseduti, l'Ufficio Scolastico Regionale si è limitato ad attribuire **1,60 punti** - come emerge dalla graduatoria di merito impugnata – valutando soltanto la Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita con 108/110 [**punti 1,50** ai sensi del par. 1) della tabella di valutazione allegata al bando] e il Corso di Informatica di base, percorso A, relativo al Piano Nazionale degli insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione per un totale di 120 ore negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 (**punti 0,10** ai sensi della lett. g) tabella di valutazione del bando, nota 2).

L'Amministrazione, **con evidente difetto di istruttoria**, non ha valutato i seguenti titoli previsti dal bando, posseduti e comunicati ritualmente dalla ricorrente :

*“e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti*

*punti 2,00*

*f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo.*

**punti 1,00”.**

**L'erroneità dell'operato dell'Amministrazione scolastica è stata evidenziata anche dall'Ecc.mo TAR con l'ordinanza n. 649/2015, in esecuzione della quale l'USR avrebbe dovuto provvedere all'attribuzione dell'esatto punteggio, con conseguente valutazione dei titoli omessi e migliore collocazione in graduatoria, avendo diritto l'interessata a ben 74,10 punti, non 71,10.**

C) Il difetto di istruttoria è evidente atteso che, dalle dichiarazioni rese dall'interessata in ordine al possesso dei titoli culturali e dai relativi attestati, emergono palesi gli elementi che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione ad attribuire *ab origine* l'esatto punteggio: crediti, ore, superamento esame finale e, addirittura, elenco “esami sostenuti” (Master in Scienze dell'Educazione) e “articolazione del corso” (Corso di Perfezionamento annuale).

**II) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (artt. 3, 5 e 7 D.M. 3.11.1999, n. 509, come sostituito dal D.M. 270/2004; art. 3 D.P.R. 140/2008;; artt. 1, 2, 3 e 6 L. 241/90 e s.m.i.; art. 97 Cost.). VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (D.D.G. 13.7.2011 - BANDO DI CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI - artt. 12 e 13). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. Violazione dei principi generali sulla par condicio. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria –**



**sviamento - illogicità – arbitrarietà – perplessità).**

A) L'art. 5 del D.M. 270/2004 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*), nel disciplinare i “*crediti formativi universitari*”, ai commi 1 e 2 stabilisce che “*al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente ...2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti*”.

Il successivo comma 4 prevede che “*i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto...*”.

L'art. 7, inoltre, nel disciplinare il “*conseguimento dei titoli di studio*”, al comma 4 stabilisce che “*per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti...*”.

Nella fattispecie i titoli posseduti e presentati dalla prof.ssa Puca corrispondono a quelli richiesti dal bando, dalla allegata tabella di valutazione e dalla richiamata normativa ministeriale posto che:

- a) l'attribuzione di 60 crediti formativi per anno corrisponde alle 1500 ore richieste  
(**25 ore x 60 crediti = 1500**);
- b) la ricorrente ha acquisito detti crediti mediante il superamento dell'**esame finale**;
- c) il numero di crediti acquisiti corrisponde – e addirittura supera - quello prescritto per conseguire il master universitario.

In tale contesto le illegittimità denunciate appaiono davvero insuperabili, non ricavandosi dagli atti impugnati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che hanno indotto l'Amministrazione

scolastica a non assegnare l'effettivo punteggio per i titoli culturali in possesso della ricorrente, anche con riferimento al Corso di Perfezionamento sostenuto presso l'Università "LUSPIO", come da attestato rilasciato in data 8.3.2009 [valutabile 1 punto ex lett. f) tabella di valutazione allegata al bando].

Ne conseguono, evidenti, il difetto di istruttoria e di motivazione tanto più che *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi post laurea ... deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra corsi caratterizzati da uguale durata annuale, articolati in 1.500 ore e con finale attribuzione, previo esame, di 60 crediti formativi, indipendentemente dal finale rilascio di diploma o di attestato di partecipazione. Un corso con le caratteristiche sopra indicate, d'altra parte, deve ritenersi assimilabile ad un diploma di specializzazione, o master ..."* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20/12/2013, n. 6140).

B) L'operato dell'Amministrazione scolastica, peraltro, appare tanto più grave, atteso che la ricorrente, con il reclamo presentato in data 22.12.2014, ha documentato l'evidente omissione in cui è incorso il competente U.S.R. in ordine alla mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati, fornendo indicazioni analitiche e puntuali idonee a provocare il riesame e la correzione, *in parte qua*, della graduatoria.

Sotto il profilo in esame rileva anche la **grave disparità di trattamento**, atteso che dall'esame del decreto di approvazione della graduatoria corretta emerge che l'USR ha provveduto a rettificare il punteggio di "candidate" che si trovavano nella medesima situazione della prof.ssa Puca (omessa valutazione di titoli culturali dichiarati).

Nel quadro delineato non può non evidenziarsi anche l'illegittimità della nota prot. AOOODRCA.3301/78 del 31.3.2015 per erroneità, contraddittorietà, illogicità, perplessità e sviamento, non potendo l'Amministrazione sottrarsi al giudizio di riesame adducendo la

proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dell'interessata.

C) Da ultimo si evidenzia che l'Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di pronunciarsi sui nuovi provvedimenti adottati dall'USR Campania.

Con ordinanza n. 987/2015, infatti, è stato rilevato che *“i motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria pubblicata in data 1.4.2015 appaiono prima facie fondati, atteso che non è stato tenuto conto dei motivi di reclamo in sede amministrativa, motivi, peraltro già favorevolmente apprezzati nella ordinanza cautelare di questo TAR n. 527/2015”* ed è stato evidenziato *“che allo stato non risulta neppure eseguita la suddetta ordinanza, per cui è opportuno sospendere la graduatoria pubblicata in data 1.4.2015 nelle more della esecuzione del remand ordinato che si conferma integralmente, restando altresì confermata la fissazione del merito alla pubblica udienza del 8 luglio 2015”*.

#### **Motivo della sospensiva.**

Il *fumus* è nei motivi.

La prof.ssa Puca è in possesso di titoli culturali previsti dalla *lex specialis*, non valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, né in sede di reclamo amministrativo, né in sede di esecuzione del *dictum* cautelare.

Grave ed irreparabile è il pregiudizio che la ricorrente subisce dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che, dall'omessa valutazione di detti titoli è scaturita una erronea e gravemente penalizzante collocazione in graduatoria (393° posto con 71,10 punti) a fronte dei 74,10 spettanti. L'interessata, infatti, in base ai nuovi provvedimenti adottati dall'USR ha subito un ulteriore ed illegittimo slittamento di due posizioni.

Il pregiudizio è tanto più grave ove si consideri che l'attuale posto assegnatole in graduatoria non le consente di ricoprire, in tempi brevi, il ruolo di dirigente scolastico, essendo previsti soltanto 224 posti per la Regione Campania mentre, con l'attribuzione degli ulteriori 3 punti

nti, la prof.ssa Puca , con 74,10 punti, si collocherebbe in posizione utile ai fini immediato conseguimento del "bene della vita" che con la proposizione del ricorso ha tutelare.

eresse pubblico, poi, milita nel senso di consentire ai docenti con una maggiore e ficata formazione di poter accedere al ruolo di dirigente scolastico, sicché appare rtuna l'adozione di una misura cautelare che induca l'Amministrazione scolastica a minare e a correggere, *in parte qua*, la graduatoria impugnata.

#### **za istruttoria**

niede all'Ecc.mo Tribunale di voler disporre, ai sensi del vigente C.P.A., l'acquisizione i atti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano.

#### **clusioni**

stregua delle argomentazioni svolte si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi untì e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

resente controversia, di valore indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego, con versamento di

ibuto unificato ridotto alla metà.

no, 28 maggio 2015

(avv. Antonio Elefante)

(avv. Emilio Forrìsi)

*Avvocato*

*Antonio Elefante*

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2015. In Salerno.

Il sottoscritto Avv. Antonio Elefante del Foro di Salerno, difensore unitamente all'Avv. Emilio Forrissi della Prof.ssa Anna Maria Puca, nata a Barano d'Ischia (NA) il 27.7.1965, giusta autorizzazione rilasciata in data 03.10.2008 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53 e del D.M. 27.05.1994, notifica a mezzo del servizio postale dall'Ufficio Postale di Salerno- C.so G. Garibaldi, affinché ne abbiano piena e legale scienza, copia del presente atto rappresentato dai motivi aggiunti al ricorso dinanzi al TAR Campania Napoli avverso la graduatoria generale di merito del concorso per dirigenti scolastici, approvata con D.D.G. prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, a:

**1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Via Diaz 11 - 80100 NAPOLI, a mezzo di raccomandata n. 76403238096-9 annotandolo nel proprio registro al Cron. 18/2015.

Avv. Antonio Elefante

**2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Via Diaz 11 - 80100 NAPOLI, a mezzo di raccomandata n. 76403238097-0 annotandolo nel proprio registro al Cron. 19/2015

Avv. Antonio Elefante

**3) Prof.ssa Marilena Scavo**, nata il 14.11.1962, domiciliata in - 95030, Gravina di Catania (CT) alla Via G. Arcoleon. 20, a mezzo di raccomandata n. 76403238098-3 annotandolo nel proprio registro al Cron. 20/2015.

Avv. Antonio Elefante

**4) Prof.ssa Elisanna Pezzuto**, nata il 13.10.1965, domiciliata in Via Piermarini n. 61 - Cap 82100 Benevento, a mezzo di raccomandata n. 76403375677-3 annotandolo nel proprio registro al Cron. 21/2015.

Avv. Antonio Elefante

**5) Prof.ssa Gabriella Ugatti**, nata il 28.3.1957, domiciliata in Salerno Cap. 84134 alla Via delle Acacie n. 2, a mezzo di raccomandata n. 76403375676-2 annotandolo nel proprio registro al Cron. 22/2015.

Avv. Antonio Elefante



*Avvocato*

*Antonio Elefante*

6) **Prof.ssa Iolanda Manco**, nata a Napoli il 24.10.1975 ed elettivamente domiciliata presso i procuratori costituiti avv. Maria Annunziata, avv. Gaetano Paolino e avv. Anna Pina Micuccio alla Piazza Sant'Agostino 29 - 84100 Salerno, a mezzo di raccomandata n. 76403375675-1annotandolo nel proprio registro al Cron. 23/2015.

Avv. Antonio Elefante

